



IL PATRONATO DEI CITTADINI

SCHEDE INFORMATIVE

“LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”

LE POLITICHE DEL LAVORO

COSA SONO

- Insieme di **interventi di carattere pubblico** finalizzati alla **tutela dell'interesse collettivo all'occupazione**.
- Politiche pubbliche che agiscono in maniera diretta nel **mercato del lavoro** e sono indirizzate a **soggetti** che versano in una condizione di **difficoltà a livello occupazionale**.

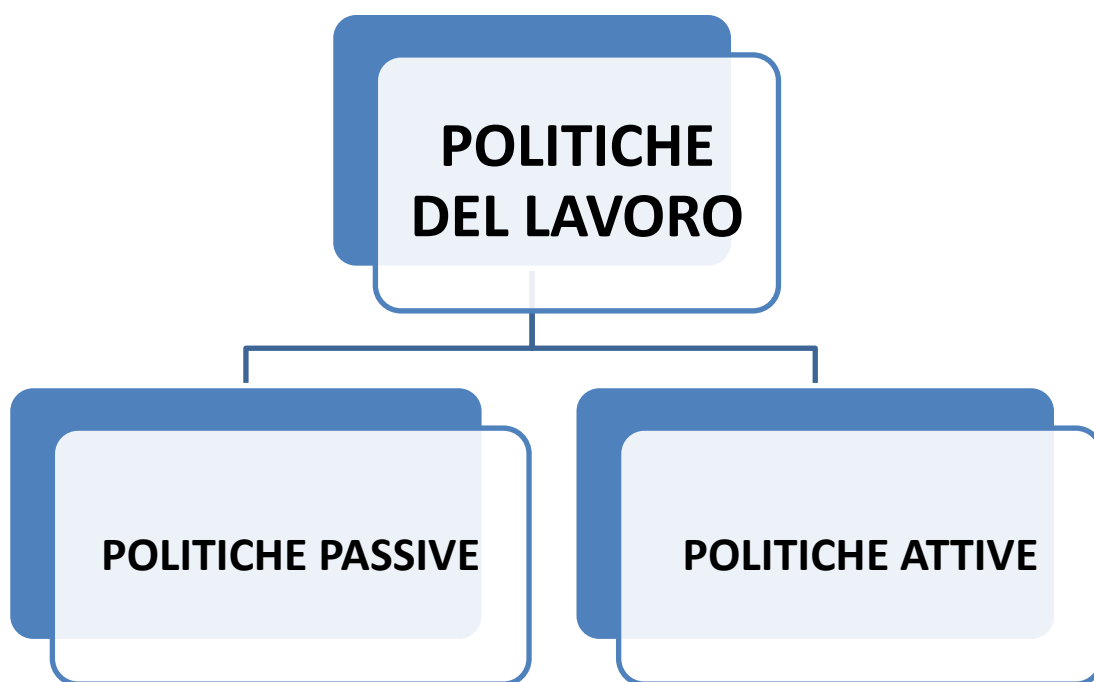
OBIETTIVI

- Sono volte a **promuovere l'inserimento lavorativo** di tutti i soggetti che si trovano in una condizione anagrafica compatibile con il lavoro e che ambiscono a lavorare, proteggendo pertanto, la loro posizione all'interno del mercato del lavoro, nonché il **loro reddito** nei periodi di passaggio da un'occupazione ad un'altra.
- Sono finalizzate a **facilitare e ad attivare l'inserimento lavorativo** di tutti coloro che si collocano ai margini del mercato, a fornire un **sostegno al reddito** dei soggetti in cerca di lavoro oppure ad agevolare la loro uscita dal lavoro.

COMPITI

- **Regolamentare il mercato del lavoro** (norme sulla sicurezza e sulla salute, disciplina dei rapporti di lavoro, concertazione di politiche economiche e sociali, quadro istituzionale di controllo delle dinamiche retributive, etc..)
- **Promuovere l'occupazione** (interventi che agevolano l'inserimento lavorativo)
- **Garantire forme di sostegno monetario del reddito**

**LE POLITICHE DEL LAVORO
SONO DI DUE DIVERSE TIPOLOGIE:**



SI DIFFERENZIANO TRA LORO PER:

- **OBIETTIVI**
- **APPROCCIO AL PROBLEMA**
- **MODALITÀ D'INTERVENTO**

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Interventi diretti di carattere pubblico volti a promuovere l'occupazione e l'inserimento o il reinserimento lavorativo

- Sostengono la **creazione di nuova occupazione** attraverso **percorsi di qualificazione/riqualificazione professionale** oppure mediante **incentivi all'assunzione** diretti alle aziende.
- Si propongono di **adeguare** le caratteristiche professionali **dell'offerta di lavoro alla domanda**.
- Orientate sulla **“prevenzione del danno”**, in quanto agiscono per prevenire le possibili cause della disoccupazione.



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – OBIETTIVI

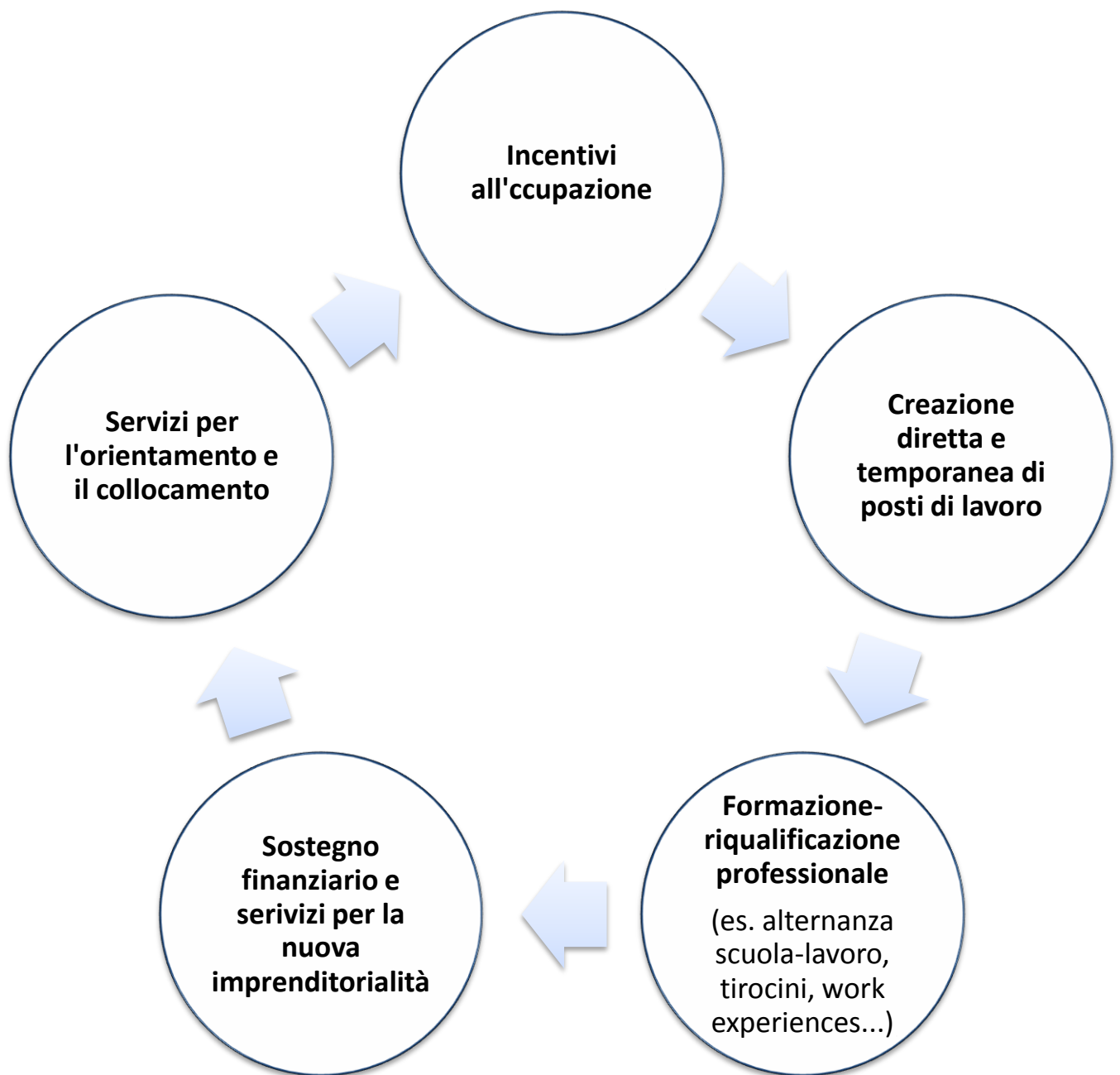
- Promozione dell'**occupabilità**: ovvero delle capacità e delle opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.
- **Incrocio domanda - offerta di lavoro**
- Promozione del passaggio ad una **tutela attiva dell'individuo nel mercato del lavoro**, sostenendo il soggetto a rimanere competitivo nel mercato del lavoro.
- **Miglioramento delle condizioni di accesso al lavoro**, attraverso interventi volti a fornire ad ogni individuo pari opportunità di accedere al mercato lavorativo.
- **Stabilizzazione e regolarizzazione delle condizioni lavorative**
- **Mantenimento del posto di lavoro**, attraverso interventi finalizzati a prolungare la permanenza del soggetto nel mercato del lavoro.
- **Sviluppo di una cultura imprenditoriale**

LE 4 DIRETTRICI INDICATE NELL'AGENDA DI LISBONA E NELLA STRATEGIA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE:

1. **Occupabilità**: *migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del lavoro*
2. **Adattabilità**: *aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato*
3. **Imprenditorialità**: *sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare un'azienda e contribuire all'autoimpiego*
4. **Pari opportunità**: *favorire politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di occupazione femminile.*

Fonte: <http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/PoliticheAttive/Pages/default.aspx>

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – MODALITÀ D'INTERVENTO (OCSE)



LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO IN ITALIA

1. Interventi di **formazione professionale** (Regioni).
2. Incentivi per l'**assunzione, l'auto-impiego, il mantenimento e la stabilizzazione dell'occupazione.**
3. Programmi finalizzati **all'inserimento lavorativo di specifiche categorie** (giovani inoccupati, immigrati, disabili...)
4. **Contratti a causa mista:** forme contrattuali che prevedono un'integrazione tra esperienze professionali e momenti formativi (es. apprendistato).

COMPETENZE

STATO CENTRALE

- **Politiche di incentivazione per l'assunzione di particolari categorie** (es. incentivi per apprendistato giovani fino a 29 anni, incentivi per assunzioni di disoccupati di lungo periodo...)
- **Azioni di sistema sul piano nazionale** - anche in dipendenza di strategie europee (definizione del quadro per i piani regionali).

REGIONI

- **Regia regionale delle Politiche attive del lavoro (formazione professionale, organizzazione dei Centri per l'Impiego, azioni per l'occupabilità di occupati e disoccupati).**
- **Coordinamento dei servizi pubblici per l'impiego sul territorio (SPI).**
- **Gestione diretta degli interventi regionali** (ad es. aiuti regionali all'occupazione, sussidi ai non occupati di natura regionale...)
- **Azioni di sistema sul piano regionale** (anche nell'ambito della strategia europea e nazionale per l'occupazione).

PROVINCE

- **Gestione dei Centri per l'impiego** (servizi alle persone e alle imprese e organizzazione dei rapporti con altri servizi)
- **Azioni di orientamento, intermediazione, formazione, riattivazione e accompagnamento al lavoro** mediante incentivi e sostegni rivolti sia alle persone che alle aziende
- **Azioni di sistema sul piano locale**

UNO SCENARIO IN MUTAMENTO

Negli ultimi anni si sta progressivamente **superando una dimensione esclusivamente “istituzionale” nella gestione delle politiche attive del lavoro.**

Questo scenario si evince da alcune **recenti riforme** che **hanno gettato le basi per l'attribuzione a privati di facoltà d'intervento sul terreno della promozione dell'occupabilità** a favore di lavoratori svantaggiati.



I PATRONATI

Tra i soggetti dotati di una nuova capacità d'azione in materia di “promozione dell'occupabilità”, vi sono anche i Patronati.

Già la **legge di Riforma dei Patronati n.152 del 2001** (art.10) affida agli istituti di Patronato **compiti di promozione dell'interesse dei cittadini in materia di mercato del lavoro.**

Più recentemente la **legge n. 111 del 2011** (art. 29) - **ha autorizzato allo svolgimento delle attività di intermediazione i patronati**, modificando il testo dell'art. 6 del dec. legislativo n.276/03.

Definizione di “attività di intermediazione” (Articolo 2, del D.L.vo 276/2003):

*“L'attività di **mediazione tra domanda e offerta di lavoro**, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo*”*

*Fonte: <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03276dl.htm>

ART. 10 LEGGE 30 MARZO 2001, N.152

1. Gli istituti di patronato possono (...) altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica¹:

a) in favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1², finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari (...)

2. (...) gli istituti di patronato possono svolgere (...) attività' finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private (...)

3. Gli istituti di patronato svolgono (...)attività' di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe(...) nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati (...)

¹ <http://www.camera.it/parlam/leggi/01152l.htm>

² **“Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività' di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa(...)”**

ART. 29 LEGGE 15 LUGLIO 2011, N.111

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276³, è sostituito dal seguente:

Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione)

In vigore dal 1 gennaio 2012

1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

- a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari (...)**
- b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari (...)**
- c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;**
- d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;**
- e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;**
- f) i gestori di siti internet (...)**

³ Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011 n. 164